

**TRIBUNALE DI MANTOVA****IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE**

A scioglimento della riserva osserva quanto segue.

C. _____ ha proposto osservazioni al progetto di distribuzione predisposto dal professionista delegato in data 11/1/22.

In tale progetto di distribuzione il professionista delegato ha previsto, quale credito privilegiato a favore dell'Arch. _____ C. _____, già nominata esperto stimatore, l'importo di € 1951,47 "per competenze liquidate dal Giudice dell'esecuzione in data 22 novembre 2014".

Nelle note di precisazione del credito in data 7/1/22 si legge che C. _____ "risulta essere creditrice in via chirografaria della seguente somma complessiva di € 3845,65 . . .".

E' evidente il *lapsus calami* dovendosi intendere, alla luce delle osservazioni in data 27/1/22, che la richiesta è rivolta all'ammissione dell'intero credito, come precisato, in via privilegiata.

La richiesta merita solo parziale accoglimento.

Come è noto il disposto dell'art. 2770 c.c., laddove prevede l'ammissione in privilegio delle spese di giustizia fatte, per atti conservativi o per l'espropriazione di beni immobili, "nell'interesse comune dei creditori", richiede una qualche utilità per la massa dei creditori, utilità che, nel caso di specie, può riconoscersi solo in relazione all'esperita perizia estimativa, per la quale è stato liquidato l'importo già riconosciuto al privilegio.

Il privilegio si estende agli interessi come richiesti e non contestati nell'importo (€ 683,33).

Il credito da ammettere in via privilegiata è quindi pari a € 2634,80 (1951,47+683,33).

Gli ulteriori importi di cui alla nota di precisazione del credito non possono essere ammessi al privilegio non potendo utilmente invocarsi l'art. 2749 c.c..

C. _____, con istanza in data 6/4/17, ha chiesto di essere sostituita al creditore procedente Fallimento S. Andrea srl ex art. 511 c.p.c..

Come è noto l'art. 511 cod. proc. civ., stabilisce che i creditori di un creditore avente diritto alla distribuzione del ricavato dell'espropriazione possono chiedere di essere a lui sostituiti proponendo una domanda che, nella forma, è quella stabilita dal secondo comma del precedente articolo 499 c.p.c..

La norma prosegue dichiarando che il Giudice dell'esecuzione provvede alla distribuzione del ricavato anche nei confronti dei creditori che hanno chiesto di essere sostituiti e che le contestazioni relative alle loro domande non possono ritardare la distribuzione tra gli altri creditori concorrenti.

Come è stato autorevolmente affermato, la giurisprudenza e la dottrina prevalente ritengono che la domanda ex art. 511 c.p.c., come quella svolta dall'Arch. C. . . . , non possa essere assimilata ad un ordinario intervento nel processo esecutivo, cui fa riferimento l'art. 2749 c.c., perché l'istante non fa valere pretese dirette nei confronti dell'espropriato e perché il richiamo alle disposizioni sull'intervento contenuto nell'art. 511 c.p.c. è chiaramente limitato alle sole modalità ed alla forma della domanda di sostituzione.

Gli importi di € 55,00 per spese documentate e € 1155,88 per spese legali, e così complessivamente € 1210,88 , possono essere ammessi in via chirografaria.

P.Q.M

Dispone la trasmissione degli atti al professionista delegato perché provveda alla predisposizione di nuovo progetto di distribuzione e ai successivi incombeni attenendosi a quanto sopra statuito.

Si comunichi.

Mantova 6/5/22.

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE
Dott. Andrea Gibelli

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI 09 MAG 2022

IL CANCELLIERE

Rosalba Mercuri